



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI PANE E PRODOTTI AFFINI DA DESTINARE ALLE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10/03/2020.**

**TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI SULL'APPALTO**

**Articolo 1 – Definizioni**

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario di ogni singolo lotto della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato "Capitolato".

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente Capitolato.

**Articolo 2 – Oggetto e durata**

L'Appalto, suddiviso in lotti, ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di pane e prodotti affini da destinare alle Mense Universitarie dell'Azienda sedi di Firenze, Pisa e Siena.

I lotti sono così suddivisi:

- Lotto n.1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE";
- Lotto n.2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA";
- Lotto n.3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA".

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o altra data che sarà comunicata dall'Azienda.

La Ditta è obbligata ad assicurare la continuità della fornitura anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Le ditte partecipanti alla gara, in sede di offerta economica dovranno formulare i prezzi unitari, espressi per unità di misura, compilando in ogni sua parte il documento denominato "Dettaglio economico" che costituisce parte dell'Offerta Economica.

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario di ogni singolo lotto.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inherente e conseguente la fornitura dei generi alimentari di cui trattasi.

Le quantità dei prodotti da acquistare, dettagliatamente elencate nell'all. A "Lista fabbisogni", sono state calcolate sulla scorta dei consumi degli anni precedenti per il periodo corrispondente alla durata della fornitura e in base alla tipologia di menù attualmente erogato presso gli stabilimenti produttivi interessati dalla stessa, al numero di utenti e alla tipologia e alle abitudini alimentari degli stessi, per cui potranno variare, in aumento o in diminuzione, senza che ciò comporti variazione alle condizioni di aggiudicazione o costituisca titolo di pretesa alcuna da parte dell'Aggiudicatario.

Tali fabbisogni sono da considerarsi puramente indicativi e validi ai soli fini della determinazione dell'importo a base di gara. Di conseguenza essi non costituiscono per l'Aggiudicatario alcuna garanzia sui quantitativi che saranno effettivamente acquistati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in quanto l'Azienda pagherà alla Ditta il corrispettivo per le sole forniture effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire la fornitura effettiva in base al reale fabbisogno dell'Azienda come rappresentato nei singoli ordinativi e dovrà provvedere alla consegna di tutti i beni richiesti.

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere in sede di gara i prodotti campione indicati nell'all. C "Lista prodotti/campionature" che dovranno essere consegnati secondo le disposizioni contenute nella Lettera d'invito/disciplinare a cui si rimanda per il dettaglio.

La campionatura richiesta, per la quale la Ditta non potrà pretendere alcun tipo di remunerazione e/o rimborso, costituisce parte integrante dell'offerta tecnica e verrà esaminata per l'attribuzione del punteggio tecnico.

### **Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura**

Le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura sono determinate nell'all. B "Lista caratteristiche tecnico - merceologiche generali" al presente Capitolato. In esso sono evidenziati i prodotti alimentari richiesti dall'Azienda a basso impatto ambientale.

La Ditta dovrà rendere disponibili ad inizio della prestazione contrattuale le schede tecniche in lingua italiana di tutti i prodotti e dovrà dare tempestiva comunicazione degli aggiornamenti delle schede stesse.

Le specifiche delle derrate consegnate dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nei commi precedenti e le caratteristiche dei prodotti offerti, rilevati da scheda tecnica ad inizio fornitura dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la fornitura di articoli non compresi nelle liste prodotti di cui allegato A "Lista fabbisogni" che si dovessero rendere necessari nel corso della fornitura.

### **Articolo 4 – Importo dell'appalto e prezzi offerti**

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila/00) oltre IVA di legge, così suddiviso per lotti:

- Lotto 1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE" Euro 97.000,00 oltre IVA;
- Lotto 2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA" Euro 105.000,00 oltre IVA;
- Lotto 3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA" Euro 18.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. i costi della manodopera ricompresi nell'importo a base d'asta riferito alla durata contrattuale di 12 (dodici) mesi sono determinati in complessivi Euro 66.000,00, così articolati:

- Lotto 1 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI FIRENZE": Euro 29.100,00 oltre IVA;
- Lotto 2 "PANE E PRODOTTI AFFINI SEDE DI PISA": Euro 31.500,00 oltre IVA;
- Lotto 3 "PANE E AFFINI SEDE DI SIENA": Euro 5.400,00 oltre IVA,

per una incidenza del 30%.

Il calcolo della manodopera è stato effettuato mediante utilizzo delle vigenti tabelle del CCNL "Commercio" per i dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi e che viene assunto quale contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art. 11, co. 2 del D. Lgs. 36/2023. Il Codice ATECO di riferimento è 107110.

I prezzi unitari, espressi per unità di misura, sono quelli risultanti dal modello Dettaglio Economico di ogni singolo Lotto.

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dalla Ditta in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che

la stessa ha inteso computare in sede di formulazione della propria offerta economica. La Ditta, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata dalla stessa sfavorevole. Ai fini della revisione dei prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le indicazioni specifiche contenute al successivo articolo 19. Il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda ha ritenuto non sussistenti rischi da interferenza, come indicato nel D.U.V.R.I. allegato alla presente Capitolato.

#### **Articolo 5 - Sostenibilità e applicazione dei criteri ambientali minimi**

Il presente Capitolato recepisce i principi della sostenibilità ambientale, come previsto dall'art. 57, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i. e dall'art. 1 bis della L.R.T. 38/2007, alla luce delle previsioni introdotte dalla L. 221/2015.

La fornitura per i prodotti individuati nell'allegato A "Lista fabbisogni" dovrà essere erogata garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 65 del 10 marzo 2020, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio 2013).

L'Azienda procederà alle verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto nelle suddette specifiche tecniche.

Inoltre il presente Capitolato recepisce quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 715 del 3 giugno 2019 in merito alla riduzione di confezionamenti e/o imballaggi in plastica ed incentivazione di alternative riutilizzabili.

#### **Articolo 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, autorizza il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) a dare l'avvio all'esecuzione della prestazione. Il DEC, direttamente o tramite suo assistente appositamente incaricato, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

In caso ricorrono le ipotesi di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il RUP può disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione.

L'Aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura deve essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento della prestazione di cui al presente Capitolato e deve compilare il modello di autocertificazione relativo che sarà allegato al verbale di avvio dell'esecuzione.

L'assenza o la perdita di quanto suddetto costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

#### **Articolo 7– Modalità di gestione delle forniture**

L'Aggiudicatario dovrà rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 178/2002 e CE 852/2004 e successive modifiche, e dare su richiesta dell'Azienda tutte le informazioni riguardanti i prodotti forniti.

L'Aggiudicatario dovrà allegare all'offerta una "Dichiarazione di conformità" (Allegato D) alla normativa suddetta della propria impresa ed eventualmente dell'operatore economico di cui si avvale per il trasporto della merce, se questo servizio è affidato a terzi, tramite la compilazione del modulo di dichiarazione di conformità, che verrà inviato all'Aggiudicatario stesso.

#### **Articolo 8 - Effettuazione degli ordini e referente della Ditta**

Gli ordini di fornitura saranno preferibilmente emessi attraverso sistema informatico o, in

alternativa, a mezzo mail.

L'Aggiudicatario potrà interfacciarsi a propria cura e spese con l'applicativo "ADHOC Enterprise" (Zucchetti S.p.a.) utilizzato dalla Stazione Appaltante. Nel qual caso, la Stazione Appaltante trasmetterà telematicamente gli ordini in formato txt (via ftp) secondo un tracciato che verrà comunicato all'Aggiudicatario e che per nessun motivo potrà essere soggetto a modifiche da parte di quest'ultimo.

La Ditta, analogamente, trasmetterà i documenti di trasporto attraverso uno specifico tracciato che verrà comunicato alla stessa, consentendo pertanto agli operatori dell'Azienda di acquisire attraverso apposita procedura di import in "ADHOC Enterprise" i singoli DDT. Ciò non sostituisce comunque l'invio dei DDT in formato PDF.

Gli ordini, per cause tecniche o di servizio, potranno subire variazioni (sia in aumento che in diminuzione) che saranno comunicate tempestivamente anche per vie brevi.

La Ditta dovrà nominare un Referente della fornitura che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con i referenti dell'Azienda.

### **Articolo 9 – Consegne delle derrate**

Le consegne dovranno essere effettuate presso le Mense dell'Azienda Regionale DSU Toscana di seguito indicate:

<b>Sede FIRENZE</b>	<b>Sede SIENA</b>	<b>Sede PISA</b>
Mensa Caponnetto – Via Piovani ang. Via Forlanini – Firenze	Mensa San Miniato – Via E. De Nicola, 9 – Siena	Mensa Martiri Via Martiri 7 - Pisa
Mensa Calamandrei – V.le Morgagni, 51 - Firenze		Mensa Cammeo Via Cammeo 51 – Pisa
		Mensa Betti c/o Complesso "Concetto Marchesi" – Via Betti - Pisa

L'Azienda si riserva di richiedere la consegna dei prodotti anche in luoghi non indicati in tabella, previa comunicazione con congruo anticipo alla Ditta, secondo i giorni e gli orari concordati con le sedi.

Sono richiesti documenti di trasporto valorizzati.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali veicoli alimentati a benzina o a diesel almeno di categoria euro 5 e/o 6, alimentati a GPL, veicoli ad alimentazione elettrica, veicoli a propulsione ibrida, veicoli ad alimentazione a batteria, in conformità a quanto indicato in sede di Offerta tecnica.

E' richiesta alla Ditta la presentazione di una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione.

Il trasporto delle derrate alimentari dovrà essere rigorosamente confacente alla normativa vigente, pena la non accettazione della merce trasportata. Il personale impiegato deve conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro tempestivo di tutte le cassette vuote utilizzate per la consegna dei prodotti forniti.

### **Articolo 10 – Controlli in accettazione, verifiche di qualità e penalità**

I controlli in accettazione sono previsti nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale della Stazione Appaltante, certificato secondo gli standard ISO 9001:2015, che prevede per il Servizio Ristorazione apposita istruzione operativa. Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione effettuata dal proprio personale incaricato, l'Azienda si avvarrà di propri esperti e degli Organi Sanitari competenti per la verifica igienico - merceologica dei prodotti, sia mediante

metodi rapidi di rilevazione che mediante analisi di laboratorio.

L'Azienda potrà effettuare visite ispettive presso le sedi della Ditta.

Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.

Le non conformità (NC) rilevate in fase di accettazione sono classificate in tre tipologie:

- a) **Tipo 1** (creano problemi logistici) nel quale rientrano le seguenti classificazioni:
  - quantità merce superiore all'ordine del 20%;
  - ritardi di consegna che non interferiscono con il regolare svolgimento del servizio.
- b) **Tipo 2** (creano problemi logistici e interferiscono con la produzione):
  - mancata consegna o ritardi di consegna che interferiscono con il regolare svolgimento del servizio;
  - quantità di prodotto consegnato inferiore all'ordine del 10%;
  - prodotto di diversa tipologia rispetto all'ordine;
  - mezzi di trasporto non corrispondenti a quanto dichiarato dal legale rappresentante nella Scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci;
  - etichettatura/scadenza non leggibile;
  - mezzi di trasporto non idonei ai prodotti;
  - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva) che non recano danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio;
  - mancato rispetto orario di consegna;
  - contenitori/ceste non igienicamente idonei.
- c) **Tipo 3** (che, oltre ai problemi dei tipi 1 e 2, possono creare danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio ristorazione):
  - prodotto visibilmente deteriorato;
  - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva);
  - giorno di consegna non rispettato.

Altre casistiche di NC saranno valutate al momento in cui si verificano secondo i criteri stabiliti per le tre tipologie sopra descritte.

L'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di NC sopra enunciate, in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne deriva al funzionamento del servizio.

<b>PENALE</b>	<b>NON – CONFORMITÀ'</b>
da Euro 100,00 a Euro 200,00	Non conformità di tipo 1
da Euro 200,00 a Euro 600,00	Non conformità di tipo 2
da Euro 600,00 a Euro 1.500,00	Non conformità di tipo 3

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento tramite PEC; entro 5 giorni dal ricevimento l'Aggiudicatario potrà inviare proprie controdeduzioni e, se non accolte, l'Azienda applicherà la penale operando detrazioni sulle fatture emesse.

## **Articolo 11 - Verifica di conformità**

Alla scadenza del contratto il DEC procederà alla verifica di conformità volta ad accertare che la fornitura sia stata eseguita nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

### **Articolo 12 - Direttore dell'esecuzione del Contratto**

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di DEC di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi/Assistenti, individuati sempre tra il proprio personale.

### **Articolo 13 – Valutazione del fornitore**

Il DEC o suo incaricato valuta il rapporto di fornitura in base al seguente sistema di attribuzione di punteggio:

- Non conformità tipo 1 punteggio 1
- Non conformità tipo 2 punteggio 2
- Non conformità tipo 3 punteggio 5

Le non conformità e i punteggi attribuiti nonché le conseguenti azioni correttive sono registrati dal Servizio Ristorazione in un documento di lavoro, che viene inoltrato al RUP.

La valutazione della fornitura viene effettuata attraverso il Sistema Qualità aziendale.

### **Articolo 14 – Disposizioni igienico-sanitarie**

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti locali d'igiene vigenti nelle località interessate dall'esecuzione dell'appalto e dal regolamento CE 852 del 29/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 15 – Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13

settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Aggiudicatario affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

### **Articolo 16 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa**

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 5 % dell'importo netto di affidamento. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di esecuzione verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Aggiudicatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non delibera la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente Capitolato. A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà stipulare con onere a suo carico, **polizza assicurativa** per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00, per sinistro, per persona o cose per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data di stipula del contratto di appalto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Affidatario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto; detta polizza dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da tossinfezione ed eventuali altri danni dovuti all'utilizzo dei prodotti forniti.

L'Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

### **Articolo 17 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza**

Per il presente appalto è stato redatto il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

La Ditta è in ogni caso tenuta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà in capo all'Aggiudicatario con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007, provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. nomina del preposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Articolo 18 - Personale**

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto (CCNL: Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi) o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopraccitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare

comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.  
L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

### **Articolo 19 – Clausola di revisione del prezzo**

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento al seguente indici di costo di cui alla Tabella D3 del predetto Allegato II-bis:

- indice prezzi al consumo (PC) associato al codice ECOIPOP [011] Prodotti alimentari.

Il RUP verifica l'andamento dei prezzi contrattuali con cadenza mensile, in coerenza con la frequenza di aggiornamento dell'indice di cui al comma precedente.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore che scaturisce dalla variazione dell'indice sopradetto e il corrispondente valore del mese di adozione della Determinazione di aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui siano adottate proroghe o sospensioni del termine massimo per l'aggiudicazione stabilito dall'articolo 1 commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore di riferimento per il calcolo della variazione sarà quello corrispondente al mese in cui cade il suddetto termine massimo.

Qualora in esito a tale verifica emerga il sussistere delle condizioni che, a norma del comma 1, legittimano l'attivazione della revisione prezzi, il RUP promuove, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'adozione degli adempimenti necessari a formalizzare i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni da eseguire, dandone formale comunicazione all'Aggiudicatario.

### **Articolo 20 - Insolvenza dell'Aggiudicatario**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

### **Articolo 21 – Stipula del contratto e spese contrattuali**

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi degli artt. 18 e 55, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 **non** si applica il **termine dilatorio (32 gg.)** di cui all'art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare alla Ditta l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 22 - Rinuncia all'aggiudicazione**

Qualora la Ditta rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 16. La Stazione Appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

### **Articolo 23 – Disposizioni in materia di protezione dati personali**

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del presente Capitolato o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

### **Articolo 24 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto**

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto è la Sig.ra Mafalda Viviano, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda.

Ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è nominata come Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Barbare Capitoni dipendente dell'Azienda DSU Toscana che svolge le funzioni indicate nella parte VI e nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

### **Articolo 25 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dalle norme vigenti in materia.

Allegati:

- ✓ A "Lista fabbisogni";
- ✓ B "Caratteristiche tecnico - merceologiche generali";
- ✓ C "Lista prodotti/campionature";
- ✓ D "Dichiarazione di conformità";
- ✓ Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I..